

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 45 DEL. 29/11/2006



COMUNE DI BIRORI
(Provincia di Nuoro)

Via Sant'Andrea, n. 20 – tel. 0785.72002.71718 – fax 72990

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI TERRENI CIVICI.

(L.R. N. 12 DEL 14.03.1994)

NORME GENERALI

Art.1

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei terreni, di cui all'allegato elenco, per l'esercizio dell'USO CIVICO in conformità alle disposizioni della L.R. n.12 del 14.03.1994.

Art.2

Al godimento dei beni e delle terre comunali gravate da uso civico sono ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico e in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Per i diritti di Legnatico, Seminativo e Pascolativo è considerato cittadino colui che, essendo iscritto nel registro della popolazione, è residente nel Comune di Birori.

La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Art.3

- a) Possono essere predisposti Piani di recupero, valorizzazione e fruizione al fine di creare condizioni di sviluppo socio-economico a favore della Comunità birorese. I Piani devono garantire i fini di pubblico interesse, non possono compromettere l'esistenza degli USI CIVICI, né pregiudicare i diritti della collettività.
- b) I Piani possono prevedere una destinazione diversa da quella originaria purchè tale nuova destinazione comporti un reale vantaggio per i cittadini biroresi; a tal fine i terreni, o parte di essi, possono essere concessi ad Amministrazioni, Enti, Società, Cittadini singoli o associati.

- c) Il Comune di Birori, anche associandosi con altre Amministrazioni, Enti, Società, Cittadini, può partecipare direttamente ai Piani di valorizzazione, recupero e fruizione previo assenso del Consiglio Comunale.
- d) I Piani saranno adottati e approvati in conformità a quanto stabilito dall'art.9 della L.R. n.12/94.

Art. 4

I beni e le terre comunali sono concesse mediante deliberazione della G. M., sentita la commissione comunale dell'Agricoltura, ai soggetti di cui al comma B art. 3 del presente regolamento che ne facciano formale richiesta.

Le concessioni che superano la durata di anni 2 devono essere preventivamente autorizzate con decreto del Presidente della Giunta Regionale e trasmesse all'Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale per la proposta di competenza.

A parità di condizioni ha/hanno preferenza il/i richiedente/i che presenta/tano la migliore proposta in termini di ricadute occupazionali, di valorizzazione delle terre, di sviluppo socio economico anche collegato ad attività indotte.

Le richieste di autorizzazione o concessione devono essere presentate in bollo e corredate della seguente documentazione:

- a) planimetria e dati catastali per l'individuazione del terreno;
- b) relazione economico- produttiva di massima;
- c) frazionamento redatto da tecnico abilitato qualora trattasi di porzione di particella catastale.

La documentazione di cui alle lett. a)-b)-c) è prevista solo per le richieste di autorizzazione o concessione per un periodo superiore agli anni 2.

Dalla concessione sono escluse eventuali STRADE soggette a servitù di passaggio o di interesse della collettività, SORGENTI o

ACQUE pubbliche , aree di rispetto dei MONUMENTI ARCHEOLOGICI.

CONCESSIONI PER SEMINATIVO E MIGLIORIA

Art. 5

Per i terreni gravati da USO CIVICO la durata massima delle concessioni è stabilita in anni 10. Possono essere autorizzate concessioni di anni 20 a favore di iniziative di particolare interesse che per poter essere realizzate richiedano garanzie temporali di lunga durata.

Le deliberazioni di concessione di durata superiore ad anni 2 saranno integrate da apposito contratto da stipulare entro sei mesi dalla data di esecutività della stessa delibera.

Alla scadenza della concessione i contratti possono essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Il Comune si riserva la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale e produttivo dei terreni concessi.

Art. 6

Il richiedente dovrà presentare apposita domanda corredata dal progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnica contenente gli interventi e/o le opere da eseguire sul fondo. Tale progetto o relazione verrà sottoposta al parere non vincolante della Commissione Comunale all'Agricoltura. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rilevato non più idoneo e antieconomico.

La variazione dell'ordinamento colturale dovrà ottenere la preventiva autorizzazione.

Art 7

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario il Comune rientrerà nel pieno possesso dei beni e dei terreni concessi, ivi comprese le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale, e nulla sarà dovuto al concessionario cessante.

Art 8

E' vietata la subconcessione, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento dei terreni e delle migliorie apportate.

Art. 9

I terreni concessi potranno essere recintati qualora previsto nel progetto e/o relazione, oppure per decisione dell'amministrazione comunale. Le recinzioni sono oggetto di apposita autorizzazione e non possono pregiudicare il libero transito nelle strade esistenti o per l'accesso a terreni limitrofi.

Art. 10

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, previste dalla L.R. n° 12/94 e stabilite dal contratto, possono produrre la revoca della concessione in particolare per:

- a) mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto o dalla delibera ;

- b) mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro 2 anni dall'inizio della concessione;
- c) subconcessione;
- d) mettere terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione.

Art. 11

La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglioria, per seminerio e per pascolo, viene così determinata:

1 – terreni di prima categoria – seminativi irrigui.

appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

2 – terreni di seconda categoria – seminativi asciutti.

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

3 – terreni di terza categoria – pascoli.

Appartengono a questa categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso. Opportuna la regimazione del pascolo ai fini del miglioramento stesso;

4 – terreni di quarta categoria – bosco (alto fusto/misto).

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o

infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento;

terreni di quinta categoria – macchia mediterranea.

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze.

Art. 12

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con delibera della Giunta Municipale, sentita la Commissione Comunale dell'Agricoltura.

Per i terreni gravati da Uso Civico dovranno essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni di cui agli Artt. 15-16-17 e 18 della L.R. n°12/94 relativamente alla RISERVA DI ESERCIZIO, MUTAMENTO DI DESTINAZIONE e PERMUTA o ALIENAZIONE dei terreni.

I limiti di tempo entro i quali devono essere impiantati gli ordinamenti colturali suddetti sono i seguenti:

- a) colture erbacee in rotazione (dal primo anno)
- b) colture arboree e forestali (dal secondo anno).

Art. 13

La Giunta Municipale determinerà annualmente il canone di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione, il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Nei casi in cui non sia possibili da parte dell'ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento, ovvero lo stesso ricada su più categorie, si demanderà al parere della Commissione Comunale dell'Agricoltura.

Art. 14

La Giunta Municipale, previo parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, può autorizzare il Presidente del Comitato dei festeggiamenti in onore di S. Antonio a prelevare della legna, purchè trattasi di sfoltitura, potatura o di piante non più vegetative.

CONCESSIONE DI PASCOLI

Art. 15

Le concessioni per uso pascolo hanno dura annuale ordinariamente da 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo.

I periodi di pascolo sono stabiliti dalla Giunta Municipale, tenuto conto dell'annata agraria.

Art. 16

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e nel pieno rispetto della L.R. sugli Usi Civici (L.R. n° 12/94).

Il cittadino che intende esercitare il diritto di pascolo nei terreni comunali deve presentare domanda di autorizzazione entro il 30 Settembre, con l'indicazione del numero dei capi e della specie.

La richiesta di pascolamento deve essere formulata in carta legale e dovrà contenere i dati anagrafici e il numero di codice fiscale del richiedente.

La Giunta Municipale si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne l'individuazione delle zone pascolabili, il carico e la specie del bestiame e, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.

Art. 17

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni comunali in assenza di autorizzazione, la quale dovrà essere esibita a richiesta delle forze dell'ordine e/o dal servizio di vigilanza comunale.

- Il proprietario di bestiame che verrà sorpreso al pascolo, in assenza di autorizzazione, dovrà pagare una sanzione

amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dall'Art. 19 del presente regolamento.

Analoga sanzione verrà applicata nei confronti dell'allevatore il cui carico di bestiame risultasse superiore rispetto all'autorizzazione.

Art. 18

Il corrispettivo del pascolo verrà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato ad ogni singola specie.

L'importo verrà stabilito dalla Giunta Municipale, per ciascun anno pascolativo, concomitatamente alla delibera di autorizzazione.

La riscossione avverrà a mezzo ruoli e in n° tre (3) rate , con scadenza: 30 Gennaio, 30 Maggio, 30 Settembre.

Nei confronti dei concessionari morosi verrà revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.

Qualora il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente in ordine al pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se avrà adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta della penalità prevista dall'art. 19.

SANZIONI

Art.19

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da L. 200.000 (duecentomila) a L. 600.000 (seicentomila).

€ 309,87.

€ 103,29

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'Ufficio sulla base della documentazione in atti. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, ~~penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in~~ materia forestale.

NORME FINALI

Art.20

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate. I terreni sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento. Relativamente ai terreni gravati da uso civico, la Giunta Com.le promuoverà le azioni necessarie di cui all'art.22 della L.R. n.12/1994. In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14.03.1994 n.12 in materia di Usi Civici.

Il presente regolamento diverrà esecutivo dopo l'avvenuta 2° pubblicazione all'albo pretorio (a seguito rilievi del CO.RE.CO). Lo stesso verrà inviato all'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. n.12 del 14.03.1994.